



11741/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE ATTIVITA'  
PERICOLOSA

Ud. 02/03/2021 - CC

R.G.N. 2887/2020

Rep. *Rom MFLA*

*CU CI*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 2887-2020 proposto da

GASPARÈ, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato VALERIA  
NOCCIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GILBERTO  
CASALINO;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA FALLIMENTARE DELLA SRL ,  
ROCCO, SAVERIO, ANNA  
MARIA, ANGELA, FRANCESCO,  
ANTONIO, ANGELICA, AXA  
ASSICURAZIONI SPA ;

- *intimati* -

*Svar*

*2207  
21*

avverso la sentenza n. 1649/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

Ritenuto che

1.- Il ricorrente Gaspare \_\_\_\_\_ era camionista dipendente della “Calcestruzzi Bari srl” , quando, effettuato un viaggio di lavoro presso la cava gestita dalla società \_\_\_\_\_ srl, all’epoca *in bonis*, giunto sul posto e fermato il camion, ne è disceso per effettuare lavori insieme ad altri colleghi; il freno a mano del camion, però, non ha funzionato e l’automezzo si è messo in movimento investendo il ricorrente, che ha riportato gravi lesioni.

2.- Egli ha agito in giudizio verso la “[ \_\_\_\_\_ srl]”, che ha chiamato in causa la “Calcestruzzi Bari srl”, e ciascuna delle due convenute ha poi chiamato in causa la AXA Assicurazioni a garanzia.

La domanda di affermazione della responsabilità, alternativamente da cose pericolose, o in custodia, o ex articolo 2043 c.c., è stata rigettata, e ciò ha indotto il ricorrente a presentare appello, instaurato il quale è intervenuto il fallimento della “ \_\_\_\_\_ srl” e la messa in liquidazione della “Calcestruzzi Bari srl”, evento, il primo dei quali, ~~che~~ ha indotto la corte di appello a dichiarare l’interruzione del procedimento, che il ricorrente ha provveduto a riassumere presso la medesima corte di appello; la quale tuttavia lo ha dichiarato improcedibile, ritenendo che la domanda avrebbe dovuto essere presentata mediante insinuazione al passivo.

3.- \_\_\_\_\_ ricorre avverso tale decisione, con un motivo. Nessuno degli intimati ha svolto difese, né si è costituito.

Considerato che




4.- Con **l'unico motivo** di ricorso, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 96, comma 2, RD n. 267 del 1942.

Ritiene il ricorrente che nei casi in cui il fallimento interviene dopo una sentenza di primo grado, non definitiva, ed ancorché negativa, ossia di rigetto della pretesa nei confronti dell'imprenditore fallito, il creditore deve proseguire nell'appello e non già proporre insinuazione al passivo, come da giurisprudenza di questa Corte.

**Il motivo è fondato.**

Invero, come ritenuto da questa Corte, sia pure sotto il vigore della disciplina previgente, ma ritenuta, per ciò che ci interessa, non mutata dopo la riforma, << la norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.>> (Cass. 26041/ 2010).

Più recentemente, quanto alla nuova disciplina dell'articolo 96, secondo comma, cit., ossia a quella che si applica al caso presente, si è statuito che <<in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento>> (Cass. 11362/ 2018).



La *ratio* di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già ad impugnarla, bensì ad insinuarsi al passivo, facendo dunque valere la sua pretesa sotto diverse forme: quelle del giudizio concorsuale; per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell'accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato.


Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 2 marzo 2021

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

